

Diniego di approvazione del progetto di adeguamento di un centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 novembre 2024, n. 6544 - Severini, pres.; Fontana, est. - De Dilectis (avv. Montefusco) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Sanità pubblica - Diniego di approvazione del progetto di adeguamento di un centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - Riesame - Diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, sono impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali la Regione Campania ha definito con esito negativo il procedimento, avviato su istanza del ricorrente, volto al riesame del D.D. 540 del 27.12.2007 di diniego di approvazione del progetto di adeguamento al D.Lgs n. 209/2003 del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Torre del Greco, alla via Cappella Nuova, Traversa Crocifisso n. 14, di cui il ricorrente è titolare.

2. Per una piana comprensione dei fatti di causa appare necessario ricostruire la complessa vicenda procedimentale. La società ricorrente già titolare di una autorizzazione regionale, a seguito della entrata in vigore del Decreto L.gs. 209/03 e del D regionale n.2156 del 2004 e s.m.i. di recepimento della indicata norma primaria, ha presentato una istanza indirizzata al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, in data 31.12.2004 con prot. 1038939, per l'adeguamento dell'impianto alle norme di cui all'indicato decreto legislativo.

In sede procedimentale erano emerse questioni inerenti la conformità urbanistica dell'immobile presso il quale veniva svolta l'attività che risultava con le seguenti caratteristiche: art. 8- ZONA OMOGENEA A2- Classi di instabilità: Alto rischio (AR) e Medio Rischio (MR); è inclusa negli elaborati cartografici del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Sarno; è classificata in zona sismica: RISCHIO SISMICO- S=9; ricade sul Piano Territoriale Paesistico di cui al Decreto Ministeriale del 04.07.2002; non sono assoggettate ad altri vincoli; le destinazioni d'uso previste dal P.R.G., nonché, i relativi indici di sfruttamento, vanno verificati ai fini dell'effettiva realizzabilità delle previsioni, sulla scorta degli eventuali vincoli speciali cui la zona è soggetta e risultano quindi condizionati all'approvazione da parte delle autorità competenti.

Fu, pertanto, indetta una conferenza di servizi all'esito della quale (nella seduta conclusiva del 21.12.2007) l'istanza di adeguamento è stata respinta poiché il sito di impianto non era compatibile con i requisiti dell'allegato 1 del Dlgs 209/03. Tuttavia, in applicazione dell'art. 15 del Dlgs 209/03, con il DD n. 540 del 2007, si concedevano alla ditta 2 anni di proroga affinché avvenisse la delocalizzazione dell'impianto.

Su istanza del ricorrente, il termine veniva prorogato per un ulteriore biennio.

3. In data 2 settembre 2014, la ditta ricorrente ha chiesto una revisione del precedente diniego di autorizzazione 540/2007 "alla luce della delibera di C.C. (adottata dal Commissario Prefettizio) n. 98 del 7.4.2014 (PUC di Torre del Greco) nella cui relazione allegata emerge la concreta volontà dell'amministrazione comunale di disporre -nell'ambito del redigendo piano e a salvaguardia delle attività produttive già esistenti nel territorio di idonee aree p.i.p. localizzate in modo diffuso sul territorio onde prevenire la possibile dismissione di consolidate attività produttive in esercizio già da tempo".

Fu dunque avviato il procedimento per il riesame del diniego di cui al D.D. 540/2007 e fu indetta dal Dirigente di Settore della Regione Campania una nuova Conferenza di Servizi (ai sensi degli art. 14 ter commi da 1 a 3 e da 6 a 9 e dell'art. 14 quater legge n. 241/90) che ebbe inizio in data 30 dicembre 2015.

In quella sede, il Comune di Torre del Greco ribadiva che la previsione dell'area su cui insiste la ditta ricorrente con finalità industriale, avrebbe comportato una variante al PRG ai sensi dell'art. 208 DLGS 152/2006".

Nel corso della Conferenza di servizi venivano acquisiti i pareri delle autorità competenti a valutare la compatibilità urbanistica dell'impianto tutti nel senso della incompatibilità urbanistica dello stesso, in ragione della esistenza di vincoli paesaggistici, di vicinanza dell'impianto al centro abitato, della non rilevanza dell'atto di indirizzo con cui il Comune di Torre del Greco si era manifestato favorevole ad una variante del PRG.

In generale, in sede di conferenza di servizi veniva nuovamente riscontrata la non sussistenza dei requisiti necessari ai fini della attuale allocazione dell'impianto in quanto non compatibili con quanto definito dal d. lgs 209 del 2003.

4. Con il decreto impugnato, la Regione Campania ha concluso il procedimento di riesame in senso negativo.

Tale decreto è impugnato con il ricorso all'odierno esame.

5. La ricorrente deduce la illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 14 ter e quater della legge n. 241/1990; violazione del principio del giusto procedimento di legge; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

Secondo la prospettiva della ricorrente, il provvedimento conclusivo impugnato e tutti i preordinati provvedimenti

istruttori sarebbero illegittimi in quanto carenti di sufficiente e pertinente istruttoria poiché, in ossequio al principio di tutela delle attività economiche in atto, pur in difetto di specifica compatibilità urbanistica, avrebbe dovuto preventivamente privilegiare la valutazione delle condizioni di in compatibilità dell'impianto con le prescrizioni di cui ai "punti 1.1.1.e 1.1.2 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 209/2003 e di valutare le condizioni di accettabilità dell'impianto sensi del punto 1. 1. 3."; indi accedere, in caso di verifica positiva, all'adozione di un provvedimento conclusivo che tenesse luogo di "variante al PRG ai sensi dell'art. 208 DLGS 152/2006".

Inoltre, le regole riguardanti la materia ambientale e la regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti, non escluderebbero aprioristicamente la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti in zone diverse da quelle tipicamente industriali, consentendone la allocazione anche in zona avente destinazione agricola.

Dovrebbe trovare applicazione l'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale "la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime". Da tale norma emerge unicamente una indicazione di mera preferenzialità di ubicazione in zona industriale.

Tale principio emergerebbe dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania che, al Paragrafo 6.3.1., per quanto concerne la macro categoria di impianti cui appartiene l'impianto di recupero in esame "III -impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico", prevede che "Il principale riferimento normativo per gli impianti appartenenti alle macro categorie in parola è fornito dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime".

In particolare, ricadendo l'impianto nella fascia Pedemontana, che non è specificamente caratterizzata da alcuna peculiare vocazione produttiva o di altro specifica suscettività d'uso, si sarebbe dovuta autorizzare la continuazione dell'impianto in sito.

In ogni caso, quanto alla esistenza di abusi edilizi oggetto di istanza di condono, ai sensi della legge n. 724 del 1994, il procedimento sarebbe ancora pendente ma la definizione sarebbe stata sollecitata dall'interessato.

Infine, rileva il ricorrente che la conferenza di servizi aveva natura decisoria e, pertanto, laddove la nota dirigenziale prot. 2020-0174258 del 27 marzo 2020 abbia valenza conclusiva è evidente che l'amministrazione è incorsa in una grave violazione delle garanzie partecipative del ricorrente che, per un verso, avrebbe potuto/dovuto rendere le proprie osservazioni direttamente in sede di conferenza, prima della conclusione del procedimento medesimo, al fine della loro debita presa in considerazione ex artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/90.

6. Il ricorso è infondato.

Il procedimento di diniego impugnato risulta immune dalle prospettate censure.

La fonte che disciplina l'insediamento di attività commerciali del tipo di quella per cui è causa, è rappresentato dal d.lgs 209 del 2003.

Questo, all'All.1, individua gli ambiti territoriali nei quali può essere ubicato i centri di raccolta e gli impianti di trattamento.

In particolare, è precisato che detti impianti non possono ricadere "...e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto".

Nel caso di specie, l'impianto di autodemolizioni insiste su un'area qualificata urbanisticamente come zona A2 Pedemontana che è incompatibile con lo svolgimento dell'attività della ricorrente.

Come emerge dagli atti di causa, inoltre, la medesima zona è sottoposta ad una pluralità di vincoli, paesaggistico, sismico, idrogeologico, quindi, legittimamente è stato ritenuto che l'impianto non potesse mantenere in quell'ambito la sua collocazione.

Né rilievo può assumere la circostanza che, nelle more, sia intervenuta una modifica dello strumento urbanistico del comune di Torre del Greco: si tratta di una sopravvenienza inidonea ad inficiare la legittimità degli atti impugnati in quanto lo scrutinio di legittimità va operato tenendo conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui è stato emesso il provvedimento oggetto di impugnativa giurisdizionale.

Infine, alcuna violazione del contraddittorio è rinvenibile nel caso in esame.

Dalla relazione istruttoria depositata in atti dalla regione Campania emerge che alla ditta ricorrente sia stato dato avviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e che siano seguite repliche da parte della interessata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Regione Campania, del Comune di Torre del Greco e della Città Metropolitana di Napoli delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna amministrazione, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

